



CORTE DEI CONTI

Del. n. 80/2013/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 27 novembre 2013

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Renzo DI LUCA – Presidente

Cons. Andrea LIBERATI – componente

Ref. Valeria FRANCHI – componente – relatore

PARERE

COMUNE DI SENIGALLIA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte dal Comune di Senigallia prot. 56824 22/10/2013, acquisita a prot. n. 2422 del 23/10/2013;

VISTO l'atto con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi

FATTO

Il Comune di Senigallia con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, una richiesta di parere, avente per oggetto le modalità di applicazione del canone demaniale marittimo, su cui la Sezione si è già pronunciata con deliberazione n. 96/2012/PAR del 13/09/2013.

L'Ente chiede, invero, una rivisitazione dell'orientamento espresso in merito alla tematica della c.d. stagionalità delle concessioni demaniali marittime rappresentando come, ai fini del relativo canone, possa all'interno dell'area oggetto della concessione operarsi una distinzione tra la porzione utilizzata annualmente e quella utilizzata stagionalmente.

Richiamato il contenuto del vigente Piano particolareggiato dell'Arenile approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 18 aprile 2011 e le disposizioni relative agli

stabilimenti balneari, il Comune istante evidenzia come risulti coerente con le vigenti disposizioni di legge l'applicazione del canone stagionale per l'area concessa dal 1 aprile al 30 settembre di ciascun anno (e che viene completamente liberata per il restante periodo) e l'applicazione di quello annuale per l'area concessa per tutto l'anno (c.d. fascia di massimo ingombro).

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA':

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città Metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione del 27 aprile 2004 e poi con la deliberazione del 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame nel merito della richiesta.

In questa prospettiva si rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Nondimeno il Collegio ritiene la richiesta ricevibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata – a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito – non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le sezioni regionali di controllo.

Preme, tuttavia evidenziare che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n. 4, svolga la funzione allo stesso intestata anche al fine di evitare, in ossequio ad un generale principio di economicità, la proposizione di richieste inammissibili ovvero aventi ad oggetto questioni già scrutinate e decise dalla Sezione.

Venendo ai requisiti di ammissibilità.

Nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui all'art.7 comma 8 L. 131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez. Aut., delib. N. 13/2007) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 TUEL.

Del pari risultano, nel caso di specie, rispettati i requisiti di ordine oggettivo cui è subordinato il ricorso alla la funzione consultiva.

La richiesta di parere, formulata in termini generali ed astratti, evoca, invero, una problematica afferente alla corretta determinazione di un'entrata propria dell'Ente – nella specie un canone demaniale – ed in quanto tale è, dunque, riferibile alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010).

NEL MERITO:

La richiesta di parere formulata dal Comune di Senigallia richiama una tematica – quella relativa alla determinazione del canone demaniale marittimo con precipuo riguardo alla questione della c.d. stagionalità – su cui la Sezione si è pronunciata (cfr. deliberazione n. 96/PAR/2012) fissando principi che si ritiene di non disattendere non ricorrendo a parere del Collegio, elementi di fatto o di diritto, che militino per una rivisitazione dell'orientamento espresso, pur sollecitata dall'Ente istante.

In questa prospettiva, nel fare integrale rinvio ai contenuti della citata deliberazione sia per ciò che attiene alla ricostruzione del quadro normativo sia per ciò che attiene alla natura ed alle considerazioni svolte in ordine alla natura agevolativa della norma che ancora la quantificazione del canone alla c.d. stagionalità, rileva il Collegio come non possa accedersi alla prospettazione dell'Ente istante circa la sussistenza di un provvedimento concessorio ad oggetto plurimo, stagionale e annuale.

Di qui l'impossibilità di applicare un canone differenziato corrispondente alla durata della concessione riferita alle singole aree considerate, qualora le concessioni comprendano più aree ancorchè individuate con riferimento all'elemento spaziale che temporale.

Depongono, in tal senso, il decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 che all'art.3, comma 4, testualmente recita *" I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa"* nonché l'interpretazione resa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (cfr. circolare n. 120 del 24 maggio 2001) in forza della quale il presupposto per l'applicazione del canone stagionale è che l'area sia completamente sgomberata da qualsiasi manufatto, in ossequio alla norma agevolativa che richiede espressamente tale condizione.

Ne discende che, qualora siano presenti manufatti fissi che non vengono rimossi, la disciplina agevolativa non può trovare applicazione per la residua porzione di area sgomberata al termine del periodo stagionale, vertendosi in tema di norma agevolativa nel settore tributario che, in quanto tale, ha natura eccezionale e non è suscettiva di interpretazione analogica (cfr. amplius deliberazione n. 96/2012 citata).

Il Collegio, dunque, in continuità rispetto all'indirizzo interpretativo esprime l'avviso secondo cui l'oggetto della concessione demaniale marittima non possa costituire oggetto – ai fini della determinazione del canone – di frazionamento tra porzione utilizzata annualmente e porzione utilizzata stagionalmente.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

ORDINA

alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Senigallia e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 27 novembre 2013.

Il relatore

f.to Valeria Franchi

Il Presidente

f.to Renzo Di Luca

Depositata in Segreteria in data 6 dicembre 2013

Il direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra